

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 20 gennaio 2025.

CIRCOLARE 1/2025

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2025

Rif. normativi:

- *Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207)*

Gentile Cliente,

la Legge di bilancio per il 2025 introduce numerose novità: tra queste si segnala la modifica agli scaglioni e detrazioni IRPEF, le misure per la riduzione del cuneo fiscale, la modifica delle agevolazioni per i lavori edili. Di seguito si intende fornire una breve descrizione delle novità che hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

Novità Fiscali per Lavoratori e Imprese

I nuovi scaglioni IRPEF

È confermata a regime la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024. Per il 2025, pertanto, gli scaglioni rimarranno i seguenti:

- fino a 28.000 euro → 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;
- oltre 50.000 euro → 43%.

La modifica all'articolo 1 del Decreto Legge 3/2020 stabilisce, inoltre, che a partire dal 2024 il trattamento integrativo della retribuzione sarà erogato solo a chi ha un reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro. Il trattamento verrà erogato solo se l'imposta lorda è superiore alla detrazione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti, ridotta di 75 euro in base ai mesi lavorati durante l'anno.

Nuovi criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, nell'art. 54 del TUIR, il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito da lavoro autonomo. Il reddito, pertanto, è da determinarsi quale differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l'esercizio dell'attività.

Nel medesimo articolo viene confermato quale criterio di imputazione temporale il principio di cassa ma, a determinate condizioni, il legislatore ha previsto una eccezione per i compensi percepiti a cavallo d'anno.

In particolare, al fine di eliminare i disallineamenti su diversi periodi d'imposta per quei pagamenti effettuati dal cliente in chiusura d'anno, ma incassati dal lavoratore autonomo l'anno successivo, la norma prevede l'imputazione nell'esercizio in cui è stata effettuata la ritenuta da parte del sostituto d'imposta.

Pertanto, l'importo che il professionista dovrà dichiarare, corrisponderà a quanto certificato da ciascun sostituto d'imposta nella propria CU, a prescindere dal momento in cui è avvenuto l'effettivo incasso.

Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione per cassa.

Si precisa altresì che la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito i per rimborsi delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico e riaddebitate analiticamente ai committenti, né i riaddebiti ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Fringe benefits

La soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000 euro per la totalità dei dipendenti;
- 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Sono considerati *fringe benefits* anche le somme che il datore di lavoro eroga per la copertura delle utenze domestiche e dell'affitto.

In caso di auto concessa in uso promiscuo ai dipendenti, l'ammontare dei *benefits* è calcolato, applicando all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, in base alle tabelle ACI, le seguenti percentuali:

- 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug in*;
- 10% per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 50% per le altre auto.

Locazione di fabbricati a dipendenti neoassunti

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;

- che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

Regime forfetario e reddito da lavoro dipendente

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

Pertanto, per usufruire del regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non potrà applicare il regime forfetario.

Riduzione contributiva per i nuovi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti INPS

Nel 2025, i lavoratori che si iscrivono per la prima volta alle Gestioni INPS sezione artigiani o commercianti possono beneficiare di una riduzione del 50% sui contributi previdenziali, previa comunicazione all'INPS. Questa misura è alternativa ad altre agevolazioni fiscali che prevedono riduzioni delle aliquote contributive (es. riduzione 35% dei contributi INPS per i primi 5 anni in caso di regime forfetario).

Possono usufruire dell'agevolazione:

- gli imprenditori individuali o soci di società;
- I collaboratori familiari di tali soggetti;
- I soggetti in regime forfetario.

La riduzione si applica tanto sui contributi minimi quanto su quelli calcolati in percentuale sui redditi dichiarati dall'impresa. La durata dell'agevolazione è di 36 mesi, continuativi, a partire dalla data di inizio dell'attività d'impresa o del primo ingresso nella società, nel 2025.

Per quanto riguarda il riconoscimento della contribuzione, si applicano le disposizioni previste per la Gestione separata INPS. Pertanto, se il versamento corrisponde al contributo minimo calcolato in base al reddito minimale, il lavoratore ha diritto all'accredito di tutti i contributi mensili per ciascun anno solare di riferimento. In caso di versamenti inferiori, l'accredito sarà riproporzionato.

Tassazione e Agevolazioni Fiscali

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

La Legge di Bilancio 2025 ha reso permanente l'istituto della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non. A seguito di tale stabilizzazione è stata però innalzata l'imposta sostitutiva dal 16% al **18%**. Il versamento dell'imposta permette a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando integralmente o parzialmente le plusvalenze realizzate al momento di un'alienazione a titolo oneroso.

Per usufruire dell'istituto è necessario che entro il 30 novembre di ciascun anno vengano realizzati gli adempimenti necessari, ovvero:

- redazione di perizia di stima asseverata da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista, ingegnere etc.). solo per le partecipazioni quotate, è possibile sostituire la perizia di stima con un calcolo aritmetico del valore medio delle azioni nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- versamento dell'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare o della prima rata in caso di rateizzazione. L'opzione di rateizzazione implica una maggiorazione del dovuto pari a un interesse annuo del 3%.

Regime di tassazione delle crypto-attività

È stato appesantito il carico fiscale sulle plusvalenze e altri proventi originati dalle crypto-attività come segue:

- innalzamento dell'aliquota dal 26% al 33% per le plusvalenze e altri proventi realizzati durante e successivamente il 2026. per l'anno 2025 l'aliquota rimane invariata;
- eliminazione, a partire dal 2025, della franchigia di 2.000 euro che assicurava l'esenzione fiscale per i redditi derivanti dalle crypto-attività qualora non superassero cumulativamente durante l'anno l'importo sopra indicato.

Viene inoltre riproposto il regime di rideterminazione del costo fiscale delle crypto-attività con aliquota sostitutiva al 18% nelle modalità precedentemente indicate per partecipazioni e terreni. La rivalutazione non è applicabile alle attività su cui sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale.

IRES premiale e super-deduzione

Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d'impresa, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

- destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

Viene inoltre prorogata per il 2025, 2026 e 2027 la super deduzione per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Sono stati riaperti i termini per le operazioni di:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (eccetto quelli strumentali) e di beni mobili registrati non strumentali (es. autovetture);
- trasformazione in società semplice di società di persone o di capitali con oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.

I benefici fiscali, che si applicano alle operazioni effettuate entro il 30 settembre 2025, consistono:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

È altresì prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro proporzionale, se dovuta, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Il versamento dell'imposta dovrà avvenire, per il 60%, entro il 30/09/2025, mentre il restante dovrà essere pagato entro il 30/11/2025.

Estromissione agevolata dell'immobile

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Possono accedere all'agevolazione gli imprenditori individuali in attività sia al 31/10/2024, sia al 01/01/2025. Mentre sono estromettibili solo i beni che risultino presenti in azienda nelle stesse date.

L'agevolazione prevede:

- l'8% di aliquota sostitutiva sulla plusvalenza dell'operazione;
- la possibilità di calcolare la plusvalenza a partire dal valore catastale e non dal costo storico.

L'operazione deve avvenire tra il 01/01/2025 e il 31/05/2025 anche mediante comportamento concludente mentre l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30/11/2025 e al restante 40% entro il 30/6/2026.

Adempimenti e Obblighi Fiscali

Obbligo di tracciabilità delle spese per la deduzione

Costi di trasferta del lavoro dipendente

Non concorrono a formare reddito da lavoro di dipendente i rimborsi spese riferiti a pagamenti tracciabili e riferiti a trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (effettuati mediante taxi o noleggio con conducente).

Sono considerati tracciabili i mezzi di pagamento quali versamenti bancari o postali, carte di debito o credito, carte prepagate, assegni circolari e bancari.

La tracciabilità dei pagamenti garantisce inoltre la deducibilità dei rimborsi spese dal reddito di impresa sostenuti per coprire quanto speso dai dipendenti o da lavoratori autonomi durante le trasferte.

Costi di trasferta del professionista

I rimborsi spese concessi dai professionisti ai collaboratori dipendenti e non, nonché le spese che essi stessi sostengono, sono soggette ai medesimi requisiti di tracciabilità degli strumenti di pagamento per poter accedere alla deducibilità dal reddito professionale.

Spese di rappresentanza e omaggi per le imprese

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le spese di pubblicità e sponsorizzazione non sono coinvolte dalle modifiche, e quindi continuano a rimanere deducibili anche se pagate in contanti.

La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2024.

Obbligo di PEC per gli amministratori di società

Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese per le imprese costituita dal 01.01.2025.

A decorrere dall'01.01.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

Con riguardo a tale novità non sono stati previsti, al momento, né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.

Obbligo di accredito tempestivo dei pagamenti elettronici

Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di:

- accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento;
- in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.

Normativa IVA e Reverse Charge

IVA sui servizi di formazione

Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro), da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003.

Comportamenti tenuti prima dell'01/01/2025 sono fatti salvi se non sono intervenuti atti definitivi. È comunque stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta.

In presenza di giudizi pendenti che hanno ad oggetto il trattamento IVA delle prestazioni menzionate, è possibile accedere alla definizione agevolata mediante versamento dell'IVA maggiore accertata (senza applicazione di sanzioni e interesse) o attraverso la prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta.

Reverse charge sugli appalti nel settore della logistica

Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, è prevista l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*.

In attesa dell'autorizzazione all'utilizzo del suddetto meccanismo, è introdotto un regime transitorio per le prestazioni di servizi, il quale prevede:

- che prestatore e committente possano optare per il pagamento dell'IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie;
- che il committente comunichi tale opzione, di durata triennale, all'Agenzia delle Entrate tramite un modello apposito (di futura approvazione);
- che il versamento dell'IVA avvenga tramite modello F24, senza compensazione orizzontale, entro il 16 del mese successivo alla data della fattura emessa dal prestatore.

L'efficacia del regime è condizionata all'emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l'IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell'imposta, purché egli dimostri l'effettivo versamento della stessa.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e pagamenti elettronici

A partire dal 1° gennaio 2026, l'art. 2 co. 3 del D. Lgs. 127/2015 sarà modificato per richiedere che gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (come i registratori telematici) siano integrati con il processo di pagamento elettronico. I dati dei pagamenti elettronici devono essere registrati e trasmessi insieme ai corrispettivi. Inoltre, sarà obbligatorio collegare tecnicamente gli strumenti di pagamento elettronico a quelli per la trasmissione dei corrispettivi, al fine di contrastare l'evasione fiscale, rilevando incoerenze tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.

Le sanzioni per violazioni relative alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi sono aggiornate:

- a 100 euro per omessa o errata trasmissione, incluse le violazioni relative ai pagamenti elettronici;
- da 1.000 a 4.000 euro per il mancato collegamento tra strumenti di pagamento e trasmissione dei corrispettivi;

Le sanzioni accessorie includono l'applicazione di multe per violazioni ripetute o per il mancato collegamento tra strumenti di pagamento e di memorizzazione.

Questi obblighi e sanzioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

Incentivi e Finanziamenti

Rifinanziamento legge Sabatini

La Legge Sabatini prevede un incentivo per le imprese che investono in beni strumentali, concedendo finanziamenti a tassi agevolati per l'acquisto di macchinari, attrezzature e tecnologie innovative.

Viene previsto l'incremento dello stanziamento di:

- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
